



***Ai gentili Clienti***

***Loro sedi***

# **ROTTAMAZIONE QUATER**

Gentile Cliente,

la Legge di Bilancio 2023 (L. 29/12/2022 n. 197) ha introdotto la nuova rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito (cosiddetta “rottamazione-quater”) inerente i **carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022**, che comporta, per chi ne fruisce, **lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative**.

Al fine di accedere al beneficio è necessario presentare domanda **entro il 30.04.2023** utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione.

La rottamazione è fruibile anche da chi, avendo presentato la domanda relativa ad una delle rottamazioni dei ruoli precedenti e non avendone pagato le rate, è decaduto dalle rottamazioni stesse.

### **CARICHI OGGETTO DI DEFINIZIONE:**

La definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all’ agente della riscossione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli:**

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di precedente “rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Di seguito si fornisce il riepilogo dei debiti rottamabili:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>POSSIBILITA' DI ROTTAMAZIONE</b>
Imposte e tributi di ogni genere	<b>SI</b>
IVA	<b>SI</b>
IVA all’importazione	<b>NO</b>
Contributi INPS ed INAIL	<b>SI</b>
Contributi dovuti alle casse professionali private	<b>Solo se lo prevede la delibera dell’ente previdenziale entro il 31.01.2023 ***</b>
Recupero aiuti di Stato	<b>NO</b>
Dazi doganali	<b>NO</b>
Accise	<b>SI</b>
Tributi ed entrate locali (riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione)	<b>SI</b>
Tributi ed entrate locali (riscossi da Riscossione Sicilia Spa)	<b>SI</b>
Tributi ed entrate locali (riscossi in proprio o tramite concessionari locali)	<b>NO</b>
Sanzioni codice della strada	<b>SI, solo per gli interessi e le maggiorazioni eventualmente previste</b>

**\*\*\*** i ruoli delle casse di previdenza private (ad esempio Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAM, ecc....) non rientrano automaticamente nella rottamazione, ma è necessario che l'Ente previdenziale abbia emanato un'apposita delibera entro il 31 gennaio 2023. Tale delibera dev'essere stata pubblicata sui siti internet degli enti e comunicata all'Agenzia della riscossione entro la medesima data.

**Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.**

## CARICHI ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE:

Sono esclusi dalla definizione i debiti recanti:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimento e sentenze penali di condanna.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di definizione agevolata dev'essere presentata **entro il 30 aprile 2023**.

Dovranno essere indicate il numero di rate in cui si intende pagare il debito e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

Il contribuente può scegliere di pagare:

- in **un'unica soluzione**, entro il **31 luglio 2023**;
- in **modo rateale fino ad un massimo di 18 rate consecutive** (5 anni).  
Le rate sono così suddivise:
  - le prime due, il 31 luglio e 30 novembre 2023;
  - le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2024.

La prima e seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessive dovute, le restanti rate invece saranno, tra di loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

## ASPETTI PROCEDURALI:

A seguito della presentazione della domanda (scadenza 30 aprile), l'Agenzia delle Entrate e Riscossione **entro il 30 giugno 2023** comunica l'esito della richiesta di definizione agevolata mediante:

- **accoglimento della domanda**, con indicazione degli importi dovuti **al netto di quelli già stralciati d'ufficio** (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a Euro 1.000,00 previsto dalla Legge n. 197/2022) e le relative scadenze;
- **diniego** di accesso alla rottamazione.

In caso di **omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento**, superiore a **cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Rottamazione quater risulta **inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata:

- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La Legge prevede inoltre che, una volta presentata la domanda di adesione, siano **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli **obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni**.

Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "Rottamazione-quater" sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà invece essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

I contribuenti interessati a valutare il risparmio economico della Rottamazione quater e l'eventuale presentazione della domanda, **possono conferire delega allo Studio entro il 15 marzo**.

Si allega copia della delega che sarà valida solo se compilata in ogni sua parte ed inviata via e-mail al seguente indirizzo di studio: [amministrazione@am-tax.it](mailto:amministrazione@am-tax.it)

Distinti saluti  
**Studio AM-TAX**